



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 febbraio 2004 (20.02)
(Or. fr)

16384/03

PUBLIC 12

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
DICEMBRE 2003

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel dicembre 2003. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel dicembre 2003 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

DICEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2549^a sessione del Consiglio Occupazione, Politica sociale, Sanità e Consumatori dell'1 e 2 dicembre 2003 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose	PE-CONS 3662/03 + COR 1 (es)	222/03, 223/03	Maggioranza qualificata
	PE-CONS 3694/03		Maggioranza qualificata
	PE-CONS 3674/03 + COR 1 (de)	224/03, 225/03	Maggioranza qualificata
	PE-CONS 3665/03 + COR 1		Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Adozione di atti legislativi in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive del Consiglio 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (16.12.2003) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i concimi (16.12.2003) 2555^a sessione del Consiglio Agricoltura e Pesca del 17 - 19 dicembre 2003 Decisione del Consiglio che modifica la decisione 95/408/CE sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi, per quanto riguarda la proroga della sua validità	Cfr. docc. 16162/03 PE-CONS 3603/04 Cfr. docc. 16169/03 PE-CONS 3604/04 15227/03		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
- Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo - Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1098/98 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo	13995/03 13996/03		Maggioranza qualificata Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che fissa gli importi dell'aiuto concesso nel settore delle sementi per la campagna di commercializzazione 2004/2005	14704/03		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio	14728/03		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1453/2001 recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (POSEIMA) per quanto riguarda l'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nelle Azzorre	15194/03		Astensione IT Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda l'obbligo di ritiro dalla produzione dei seminativi per la campagna di commercializzazione 2004/2005	15103/03	228/03	Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2561/2001 volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco	15209/03 + COR 1		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1037/2001 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999	15942/03 + COR 1		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE	15229/03 + COR 1 (fr)	229/03, 230/03	Contro ES, EL, PT Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni a esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura	15686/03 + COR 1	231/03, 232/03, 233/03, 234/03, 235/03, 236/03, 237/03, 238/03, 239/03, 240/03, 241/03, 242/03, 243/03, 244/03, 245/03, 246/03, 247/03, 248/03, 249/03	Contro DE, SE Astensione EL Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 2004, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000	15808/1/03 REV 1 + REV 1 COR 1	250/03	Astensione FR Maggioranza qualificata
2556^a sessione del Consiglio Ambiente del 22 dicembre 2003			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca	16090/03 + COR 1 (fr)		Maggioranza qualificata
Direttiva del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane	10487/03 + COR 1 (fr) + REV 1 (de,da) + REV 2 (da)	251/03, 252/03, 253/03	Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile	10748/03 + COR 1 (fi) + COR 2 (sv)	254/03, 255/03, 256/03, 257/03, 258/03, 259/03	Unanimità
Decisione del Consiglio che modifica il terzo comma (Criteri di base per l'esame della domanda) della parte V dell'istruzione consolare comune	15582/03 + COR 1 (de)		Unanimità
Decisione del Consiglio che modifica il punto 1.2 della parte II dell'istruzione consolare comune che introduce un nuovo allegato di detta istruzione	14701/03		Unanimità
Decisione del Consiglio relativa al declassamento dell'allegato 5 dell'istruzione consolare comune e del corrispondente allegato 14b del manuale comune nonché alla declassificazione degli allegati 9 e 10 dell'istruzione consolare comune e dei corrispondenti allegati 6b e 6c del manuale comune	15870/03		Unanimità
Decisione del Consiglio che modifica la parte V, punto 1.4 dell'istruzione consolare comune e la parte I, punto 4.1.2 del Manuale comune in vista dell'inclusione di un'assicurazione sanitaria di viaggio tra i documenti giustificativi richiesti per il rilascio del visto di ingresso uniforme	14375/03 + COR 1 (fr,it,nl,da,pt,sv)		Unanimità

DICEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Decisione del Consiglio recante modifica delle decisioni 97/375/CE, 98/23/CE e 98/198/CE che autorizzano il Regno Unito ad applicare misure di deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, e agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva IVA (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	15569/1/03 REV 1		Unanimità
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi	15621/03 + COR 1 (fr) + REV 1 (sv) + REV 2 (pt) + REV 3 (el) + REV 4 (da) + REV 5 (it) + REV 6 (de)	260/03	Unanimità
Decisione del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2003/646/CE	16229/03		Unanimità

DICEMBRE 2003			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Consiglio che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guiana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni	15371/03	261/03	Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile	PE-CONS 3689/1/03 REV 1	262/03, 263/02	Contro AT Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 222/03**Dichiarazione della Commissione**

"Su iniziativa della Commissione, si sta procedendo attualmente ad una valutazione esterna della normativa in vigore nell'UE in materia di etichettatura, definita dalla direttiva 2000/13/CE e dalle direttive ad essa connesse. Per coadiuvarla nella supervisione della valutazione la Commissione ha istituito un comitato direttore composto di esperti provenienti dall'industria e dalle associazioni di consumatori. L'obiettivo della valutazione è di identificare gli elementi della normativa in materia di etichettatura che dovranno essere adeguati per venire incontro alle esigenze dei consumatori in termini di informazione sui prodotti alimentari, tenendo conto al tempo stesso dei vincoli dell'industria. Il processo di valutazione riguarda l'insieme delle norme sull'etichettatura, comprese quelle relative alle sostanze presenti negli ingredienti che sono trasferite negli alimenti finali. Sulla base dei risultati della valutazione, la Commissione deciderà le modifiche da apportare alle vigenti norme in materia di etichettatura ed elaborerà una proposta appropriata."

DICHIARAZIONE 223/03**Dichiarazione della Commissione**

"La Commissione chiederà al Gruppo "Additivi" del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di ricercare una sostituzione adeguata dei termini "weaning foods" ("alimenti per lo svezzamento") con termini definiti dalla normativa comunitaria in materia di alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia e proporrà le opportune sostituzioni per la prossima modifica della direttiva 95/2/CE. La Commissione chiederà inoltre al Gruppo "Additivi" di esaminare se sia opportuno autorizzare l'impiego di benzoati per le code di gamberi cotte e aumentare il livello massimo di E 1520 (propilenglicole) in talune bevande contenenti sostanze aromatizzanti. Sulla base di tale esame, la Commissione deciderà dell'opportunità di modificare la direttiva 95/2/CE."

DICHIARAZIONE 224/03

Dichiarazione della Commissione

Articolo 6, paragrafo 5

"La Commissione assicurerà che i progetti specifici intrapresi dalle organizzazioni dei consumatori e finalizzati ad accelerare l'efficace attuazione dell'acquis comunitario in materia di tutela dei consumatori nei nuovi Stati membri possano essere ammessi a beneficiare di un contributo finanziario del 75%."

DICHIARAZIONE 225/03

Dichiarazione della Commissione

Articolo 12, paragrafo 3 - Pubblicazione e procedure

"La Commissione prende atto del voto del Parlamento europeo e della posizione unanime del Consiglio sul fatto che il termine per le decisioni relative alle richieste di contributi debba essere di tre mesi, come previsto all'articolo 12, paragrafo 3. Tale termine sarà presumibilmente insufficiente, specie perché la mole di lavoro e le necessità in termini di traduzione aumenteranno con l'allargamento e la probabile partecipazione di altri paesi terzi al quadro generale. La Commissione, senza pregiudizio della sua autonomia esecutiva ed amministrativa e nel pieno rispetto degli imperativi connessi con una valutazione corretta e delle regole in materia di gestione finanziaria e di bilancio, si prodigherà per accelerare le decisioni relative alle richieste di contributi per l'azione 18."

DICHIARAZIONE 226/03

Dichiarazione della delegazione spagnola

"In occasione dell'adozione del regolamento recante modifica del regolamento sui TAC e i contingenti per il 2003, la delegazione spagnola dichiara di astenersi.

Secondo la delegazione spagnola, l'aumento dei contingenti di rana pescatrice in questo periodo dell'anno ne renderà molto difficile la cattura per i pescatori comunitari, specialmente per quelli che hanno posto termine alle attività di pesca avendo esaurito i contingenti. Pertanto essa avrebbe preferito aggiungerli ai contingenti da adottare per l'anno 2004.

La delegazione spagnola ritiene comunque che alla richiesta di pareri urgenti agli organismi scientifici per la revisione delle possibilità di cattura si debba dar seguito con la stessa rapidità a prescindere dallo Stato membro che la presenti.

Infine si confida che al momento di presentare le sue proposte di TAC per la rana pescatrice nel 2004 la Commissione sia coerente con l'accettazione dell'aumento di tale contingente per il 2003."

DICHIARAZIONE 227/03

Dichiarazione della delegazione danese

"La delegazione danese tiene a manifestare la sua delusione per il fatto che la Commissione ha respinto la richiesta danese di aumentare il TAC del 2003 per la sogliola nello Skagerrak/Kattegat.

La Danimarca può accettare la proposta a titolo di compromesso, ma si aspetta che per il 2004 possa essere trovata per la pesca nello Skagerrak/Kattegat una soluzione che assicuri nuovamente un aumento del TAC per la sogliola."

DICHIARAZIONE 228/03

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione intende proporre al Comitato di gestione di allineare, a decorrere dal 15 gennaio 2004, le condizioni relative alle dimensioni minime delle parcelle messe a riposo nell'ambito del regime di sostegno per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 2316/1999, a quelle previste dall'articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003."

DICHIARAZIONE 229/03

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che nell'ottobre 2003 nella normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (regolamento del Consiglio (CE) n. 1783/2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999) è stata inserita una nuova misura, definita "rispetto delle norme".

Questa misura è destinata a compensare i costi di gestione aggiuntivi a carico delle aziende agricole che devono applicare nuove norme comunitarie vincolanti, come l'identificazione individuale degli ovini e dei caprini, qualora la norma abbia un'incidenza considerevole sui normali costi di gestione agricola e riguardi un numero elevato di agricoltori.

Essa consente agli Stati membri (se del caso alle regioni) di inserire nei loro programmi nazionali (regionali) di sviluppo rurale l'erogazione di un sostegno finanziario forfettario, annuale e decrescente, con un massimale per azienda, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data in cui la norma sull'identificazione individuale degli ovini e dei caprini diventa obbligatoria, secondo la normativa comunitaria in questione.

Il cofinanziamento comunitario di tale sostegno nell'ambito del FEAOG - Garanzia potrà provenire, per ciascuno Stato membro (regione) dalla riassegnazione di stanziamenti per misure all'interno dei programmi di sviluppo rurale in corso, con una sottoesecuzione rispetto alle stime dei piani finanziari indicativi. Una seconda possibilità di cofinanziamento è data, a partire dal 2006, dagli stanziamenti supplementari per lo sviluppo rurale derivanti dalla modulazione degli aiuti diretti."

DICHIARAZIONE 230/03

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"È un'importante proposta per il Regno Unito, che possiede il maggiore patrimonio ovino della Comunità - circa 35 milioni di animali.

Siamo estremamente grati alla Presidenza e alla Commissione per gli sforzi compiuti per tenere conto delle nostre preoccupazioni. Posso convenire con il testo di compromesso ma ritengo sia una misura costosa e vorrei che si prendesse atto della nostra preoccupazione riguardo al fatto che la Commissione non ha accompagnato la sua proposta con un'analisi dei costi-benefici."

DICHIARAZIONE 231/03

Dichiarazione della Germania e della Svezia

"L'adozione del piano di ricostituzione del merluzzo bianco rappresenta un miglioramento concreto per la gestione sostenibile degli stock in futuro. Il piano fisserà livelli da conseguire, introdurrà un efficace sistema di limitazione dello sforzo di pesca e garantirà un migliore controllo. Esso è in linea con la necessaria modifica della politica comune della pesca che i nostri due paesi invocano da anni.

Tale adozione non può però che essere una prima tappa verso una migliore gestione. L'attuazione del piano è importante. Uno dei suoi elementi è la fissazione dei TAC per il merluzzo bianco e le specie associate.

Tuttavia, dobbiamo dichiarare che i livelli dei TAC in questione, in particolare di quelli relativi all'eglefino e alla passera di mare, fissati per il 2004, non riflettono i livelli del piano di ricostituzione del merluzzo bianco. Pertanto, non possiamo approvare il regolamento relativo ai TAC e ai contingenti."

DICHIARAZIONE 232/03

Dichiarazione del Consiglio sul merluzzo bianco del Mar Baltico

"Il Consiglio prende atto della risoluzione XX della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico sul piano di gestione degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico, con la quale le parti contraenti hanno convenuto di prevedere per la gestione del merluzzo bianco del Baltico due zone distinte, una per gli stock occidentali e una per gli stock orientali. Il Consiglio constata con soddisfazione che la Comunità ha compiuto il primo passo verso una gestione del merluzzo bianco del Baltico sulla base di questa impostazione, con l'istituzione di due zone di gestione distinte per il merluzzo bianco del Baltico nel regolamento relativo ai TAC e ai contingenti per il 2004, una per gli stock occidentali nelle sottodivisioni 22, 23 e 24 e una per gli stock orientali nelle sottodivisioni da 25 a 32. È stata consentita un'assoluta flessibilità tra le due zone quale misura ad hoc per il 2004 intesa ad agevolare la transizione verso il nuovo sistema di gestione. Tuttavia, tale flessibilità non dovrebbe essere estesa agli anni successivi in quanto comprometterebbe l'obiettivo di separare le zone di gestione. Sottolineando l'importanza di gestire gli stock di merluzzo bianco in conformità del parere scientifico del CIEM, il Consiglio invita la Commissione a presentare nel 2004 una proposta relativa a un nuovo sistema completo di gestione del merluzzo bianco del Baltico, comprendente nuovi criteri di ripartizione per le nuove zone di gestione."

DICHIARAZIONE 233/03

Dichiarazione delle delegazioni del Regno Unito e irlandese sulle preferenze dell'Aia

"Il Regno Unito e l'Irlanda considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia l'esigenza di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio e nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio. Il Consiglio ha preso in considerazione durante più di dieci anni nelle sue decisioni sui contingenti le preferenze dell'Aia invocate dagli Stati membri interessati e l'attuazione delle disposizioni in materia figura nel documento di lavoro della Commissione dell'ottobre 1995. Inoltre nel 1998 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto opportuno che il Consiglio desse effetto al principio della stabilità relativa con l'applicazione dei criteri di ripartizione e l'attuazione delle preferenze dell'Aia per tener conto delle necessità specifiche delle regioni del Regno Unito e dell'Irlanda. Il Regno Unito e l'Irlanda restano del parere che il fatto di far valere le preferenze dell'Aia continui a costituire parte essenziale del sistema di stabilità relativa applicato nel contesto della politica comune della pesca e si attendono che la Commissione e il Consiglio continuino a rispettare le richieste di prendere in considerazione le preferenze dell'Aia."

DICHIARAZIONE 234/03

Dichiarazione delle delegazioni belga, danese, tedesca, francese e dei Paesi Bassi sulle preferenze dell'Aia

"A parere del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Francia e dei Paesi Bassi, i criteri per la ripartizione dei contingenti per gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro giudizio, le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Inoltre, in anni caratterizzati da stock scarsi o in diminuzione, le preferenze dell'Aia danno luogo a ingiustificate assegnazioni supplementari a scapito di altri Stati membri.

Siamo contrari all'applicazione delle preferenze dell'Aia, che contravvengono al principio della stabilità relativa, analogamente all'attuale compromesso della Presidenza."

DICHIARAZIONE 235/03

Dichiarazione della delegazione irlandese sulla stabilità relativa

"La delegazione irlandese ribadisce la posizione fermamente sostenuta dal suo governo, secondo cui il contingente globale di popolazioni ittiche assegnato per quote ai suoi pescatori si situa al di sotto di un livello equo e ragionevole, non è conforme agli impegni di cui all'allegato VII della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 e, più in generale, è in disaccordo con gli obiettivi di sviluppo regionale della Comunità.

La delegazione irlandese si riserva il diritto di ritornare costantemente su questo punto in presenza di fatti nuovi, nell'ambito di proposte riguardanti il settore della pesca o in qualsiasi altro ambito appropriato della politica comunitaria. Il governo irlandese continuerà di conseguenza a sollevare il problema fintanto che non sarà stata trovata una soluzione soddisfacente."

DICHIARAZIONE 236/03

Dichiarazioni della Commissione e del Consiglio sulla pesca dello sgombro da parte della Svezia

"La Commissione continuerà a adoperarsi per trovare al più presto una soluzione soddisfacente affinché la Svezia possa pescare anche nella zona di pesca norvegese della zona CIEM IVab il contingente di sgombri, che per il 2004 è limitato alla zona CIEM IIIa e alle acque comunitarie della zona IVab."

"Il Consiglio si rallegra dei progressi già realizzati su questa questione e prende atto delle intenzioni della Commissione di adoperarsi per trovare al più presto una soluzione soddisfacente affinché la Svezia possa pescare anche nella zona di pesca norvegese della zona CIEM IVab il contingente di sgombri, che per il 2004 è limitato alla zona CIEM IIIa e alle acque comunitarie della zona IVab."

DICHIARAZIONE 237/03

Dichiarazione del Regno Unito sulle misure di gestione per l'eglefino nelle zone VIb, XII e XIV per il 2004

"Il Regno Unito ha espresso in varie occasioni la propria preoccupazione in merito agli accordi relativi alla gestione dell'eglefino nelle zone CIEM VIb, XII e XIV per il 2004. Il Regno Unito nutre tre particolari motivi di preoccupazione. In primo luogo, il Regno Unito ritiene che i nuovi accordi di gestione pregiudichino la garantita stabilità relativa delle attività di pesca stabilita dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 1976 (in particolare nell'allegato VII). In secondo luogo, il Regno Unito ritiene che possa rivelarsi svantaggioso per gli interessi di pesca comunitari nel lungo periodo creare una situazione nella quale, per un singolo stock ittico, le attività di pesca europee rigorosamente regolamentate si affianchino alle attività di pesca internazionali non regolamentate, a maggior ragione in quanto sono in corso negoziati internazionali per disciplinare l'intero settore della pesca. In terzo luogo, il Regno Unito ritiene che l'istituzione di una nuova zona di gestione dei TAC richieda sempre un'attenta valutazione. In questo caso, nel fissare il TAC per l'eglefino di Rockall a un livello corrispondente al 32% delle recenti catture, non è stato valutato l'impatto di tale modifica sulle effettive attività di pesca nella zona. Alla luce di tali preoccupazioni, il Regno Unito esprime profonda delusione per il fatto che, durante i negoziati relativi alle possibilità di pesca per il 2004, la Commissione non abbia esaminato in maniera più approfondita le proposte alternative, che avrebbero ridotto lo sforzo di pesca effettivo per l'eglefino di Rockall senza dar adito alle suddette preoccupazioni."

DICHIARAZIONE 238/03

Dichiarazione comune della Germania e del Regno Unito sui contingenti di cattura nelle acque della Groenlandia

"Il Regno Unito e la Germania ricordano la loro dichiarazione comune, iscritta nel verbale del Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 17 novembre 2003, relativa al protocollo di pesca tra la CE e la Groenlandia. Detta dichiarazione attesta l'intenzione delle due delegazioni di tornare sulla propria insoddisfazione per alcuni aspetti del protocollo di modifica quando il progetto di regolamento (COM (2003) 609 def.), che dà applicazione a detto protocollo, sarà definitivamente sottoposto al Consiglio per la discussione.

Il Regno Unito constata inoltre che l'omissione dall'allegato IC del regolamento che fissa i TAC e i contingenti per il 2004 di una disposizione che fissi un contingente per il merluzzo bianco nelle acque della Groenlandia pregiudica effettivamente l'adozione da parte del Consiglio del progetto di regolamento che darà applicazione al contenuto del protocollo di modifica. Il Regno Unito fa osservare che la mancata fissazione dei contingenti per il merluzzo bianco (*Gadus ogac*), che appare priva di giustificazione, è una delle questioni che il Regno Unito sottolineerà in fase di discussione di detto protocollo."

DICHIARAZIONE 239/03

Dichiarazione comune delle delegazioni danese, francese, tedesca e del Regno Unito

"Le delegazioni danese, francese, tedesca e del Regno Unito riaffermano l'importanza delle conclusioni adottate dal Consiglio del 30 ottobre 1997 relative agli accordi di pesca con paesi terzi. Tra queste figura l'invito rivolto alla Commissione affinché esamini in quale misura si possa giungere ad una maggiore flessibilità nell'attuazione di detti accordi, segnatamente mediante disposizioni che consentano di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro a un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Le delegazioni danese, francese, tedesca e del Regno Unito riaffermano che sarebbe contrario al principio di stabilità relativa conferire alla Commissione il potere di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro all'altro, segnatamente nel caso degli accordi di pesca con le Isole Fær Øer, la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia."

DICHIARAZIONE 240/03

Dichiarazione della delegazione spagnola sulla ripartizione per il 2004 di taluni contingenti di catture nelle acque dell'Islanda

"La delegazione spagnola ritiene che la ripartizione dello stock di sebastè nelle acque dell'Islanda non comprometta affatto la ripartizione da attuare nei prossimi anni poiché si tratta di nuove possibilità di pesca derivanti dai nuovi accordi tra la Comunità e detto paese, alle quali tutti gli Stati membri hanno diritto a partecipare in virtù della sentenza del 13 ottobre 1992 della Corte di giustizia nella causa C-63/90 e altre."

DICHIARAZIONE 241/03

Dichiarazione della delegazione spagnola sulle possibilità di pesca non utilizzate nel quadro degli accordi con le Isole Færøer, la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia

"Tenendo conto delle conclusioni adottate dal Consiglio il 30 ottobre 1997 per quanto riguarda gli accordi di pesca con paesi terzi e in particolare il punto 4, lettera i), la delegazione spagnola ribadisce l'importanza che annette ad una applicazione flessibile degli accordi di pesca anzitutto per quanto riguarda il trasferimento delle possibilità di pesca da uno Stato membro ad un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Nonostante il lasso di tempo trascorso dall'adozione di tali conclusioni da parte del Consiglio, il regolamento concernente i TAC e i contingenti per il 2004 non contiene disposizioni per questi trasferimenti nell'ambito delle possibilità di pesca ottenute nel quadro degli accordi di pesca, e in particolare quelli con le isole Færøer, la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia. Tali trasferimenti sono indubbiamente necessari per una gestione corretta e la loro mancanza può pregiudicare la piena utilizzazione delle possibilità di pesca accordate nel quadro di detti accordi, elemento essenziale per salvaguardare gli interessi della Comunità nel suo insieme.

La delegazione spagnola riafferma la necessità di una tempestiva presentazione di proposte concrete per mettere in atto le suddette conclusioni del Consiglio."

DICHIARAZIONE 242/03

Dichiarazione della delegazione spagnola sulla ripartizione dei TAC nella Comunità relativi alle acque del Mar Baltico e del Mare del Nord

"La delegazione spagnola dichiara di non essere d'accordo con la ripartizione dei TAC nella Comunità relativi alle zone del Mare del Nord e del Mar Baltico. La Spagna mantiene i ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro il regolamento n. 2341/2002, che non ha attribuito alla Spagna alcun contingente in tali zone di pesca nonostante la scadenza del periodo transitorio, e proporrà un ulteriore ricorso."

DICHIARAZIONE 243/03

Dichiarazione della Francia sul miglioramento delle richieste di parere scientifico al CIEM

"La Francia, come proposto in sede di Consiglio, invita la Commissione a far partecipare gli Stati membri alla definizione della prossima richiesta di pareri scientifici che quest'ultima rivolgerà al CIEM in vista della fissazione dei TAC e dei contingenti di pesca per il 2005.

In particolare, sottolinea l'opportunità di poter disporre, da un lato, delle diagnosi biologiche e, dall'altro, di raccomandazioni relative alla gestione della risorsa che prevedano una rosa di opzioni."

DICHIARAZIONE 244/03

Dichiarazione della Francia sulla restituzione a Saint-Pierre e Miquelon del contingente di limanda (*limanda ferruginea*)

"Dal 1996 la Francia è membro, a titolo di Saint-Pierre e Miquelon, dell'Organizzazione della pesca dell'Atlantico nordoccidentale. Quando nel 1985 la collettività territoriale non è più stata contemplata dalla politica comune della pesca a causa del suo cambiamento di status e della sua appartenenza alla categoria dei paesi e territori d'oltremare ai sensi del trattato di Roma, il contingente di limanda, la cui pesca veniva praticata dalle navi di Saint-Pierre e Miquelon, è stato assegnato alla Comunità europea.

Tale contingente, benché modesto, resta tuttavia importante per la collettività, il che ha motivato periodici interventi del Governo francese per ottenere la sua restituzione a Saint-Pierre e Miquelon.

Per queste ragioni, a titolo di Saint-Pierre e Miquelon, la Francia ribadisce la richiesta di restituzione del contingente comunitario di limanda."

DICHIARAZIONE 245/03

Dichiarazione della Francia sul punto 13 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce i TAC e i contingenti di pesca per il 2004 (restrizioni alla pesca del merluzzo bianco a ovest della Scozia)

"Il regolamento (CE) n. 456/2001 della Commissione, del 6 marzo 2001, ha imposto la chiusura della pesca in una sottozona a ovest della Scozia (area di protezione del merluzzo bianco) allo scopo di proteggere la riproduzione del merluzzo bianco dall'inizio dell'anno al 30 aprile.

La Francia sottolinea che non esiste alcun fondamento biologico che giustifichi la chiusura della pesca per l'intero anno in questa sottozona, quale definita al punto 13 dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce i TAC e i contingenti di pesca per il 2004."

DICHIARAZIONE 246/03

Dichiarazione della Francia sulla gestione specifica della pesca di capesante, granciporri e granseole nella Manica

"Ricordando la dichiarazione della Commissione iscritta nel verbale del Consiglio all'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1954/2003, del 4 novembre 2003, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali, la Francia si aspetta che sia elaborato nel 2004 un piano di gestione specifica che disciplini la pesca di capesante, granciporri e granseole nelle sottozone CIEM VIIId e VIIe (Manica)."

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sull'inserimento di ulteriori stock nei piani pluriennali di ricostituzione esistenti

"Il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte per inserire nei piani di ricostituzione esistenti gli stock recentemente identificati che si situano al di sotto dei livelli di precauzione della biomassa, vale a dire il merluzzo bianco e la passera di mare nel Mar celtico, il merlano nel Mare d'Irlanda e la passera di mare nel Mare del Nord. A tale scopo, le misure intese a ricostituire gli stock ai livelli di precauzione dovrebbero basarsi sulla gestione della pesca anziché su quella dei singoli stock e dovrebbero includere limitazioni dello sforzo di pesca, sulla base di pareri scientifici, a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi del piano. In proposito, si dovrebbe prevedere la consultazione dei consigli consultivi regionali (CCR). Nel caso della passera di mare del Mare del Nord, il piano dovrebbe comprendere misure volte a migliorare la selettività e a ridurre i rigetti."

Dichiarazione del Consiglio sui piani di ricostituzione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel Golfo di Biscaglia e dello stock di nasello australe e di scampo norvegese nel Mare Cantabrico e nelle acque iberiche occidentali

"Il Consiglio invita la Commissione ad avanzare proposte per la ricostituzione degli stock di sogliola nella Manica occidentale e nel Golfo di Biscaglia e per la ricostituzione degli stock di nasello australe e di scampo norvegese nel Mare Cantabrico e nelle acque iberiche occidentali. Il Consiglio ritiene che i piani di ricostituzione per questi stock debbano essere adottati appena possibile nel 2004, a condizione che siano disponibili i rispettivi pareri del Parlamento europeo sulle proposte.

Queste misure dovrebbero mirare a ricostituire la biomassa degli stock a livelli di precauzione fissando il totale ammissibile delle catture con l'utilizzo di norme di cattura che, sulla base di pareri scientifici, portino alla ricostituzione degli stock entro un periodo di 5-10 anni.

Le misure dovrebbero comprendere limitazioni dello sforzo di pesca, sulla base di pareri scientifici, a meno che ciò non sia necessario per conseguire gli obiettivi del piano, affinché esso corrisponda ai contingenti fissati avvalendosi delle norme di cattura, tenuto conto della natura particolare della pesca multispecifica. In proposito, si dovrebbe prevedere la consultazione dei consigli consultivi regionali (CCR). Se del caso, dovrebbero essere adottate misure tecniche per migliorare la selettività degli attrezzi di pesca impiegati.

Nel caso dello scampo norvegese, dovrebbero essere definite misure tecniche specifiche per assicurare la ricostituzione degli stock interessati. Fino a che non saranno adottate tali misure nell'ambito di un piano di ricostituzione, il Consiglio invita la Commissione a presentare proposte di misure provvisorie quali la chiusura di determinate zone o il divieto di pesca temporaneo, che il Consiglio dovrà adottare entro il 31 marzo 2004, al fine di proteggere gli stock di scampo norvegese intorno alla penisola iberica.

Per garantire l'osservanza delle misure introdotte mediante i piani di ricostituzione, il Consiglio, su

proposta della Commissione, si impegna ad esaminare e ad adottare misure specifiche di sorveglianza e di controllo per gli stock interessati."

DICHIARAZIONE 249/03

Dichiarazione dell'Estonia relativa all'allegato IV punto 11.1.2, lettera a)

"La potenza motrice misurata dei pescherecci compresi negli elenchi potrebbe essere calcolata come dato aggregato nel periodo 2000-2001."

DICHIARAZIONE 250/03

Dichiarazione della delegazione francese

"La Francia deplora la proposta di riduzione (-5%) del prezzo di orientamento per il 2004 del merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*), che le sembra eccessiva e che essa non può appoggiare.

In effetti, la riduzione del prezzo di mercato del merluzzo carbonaro è dovuta ai forti aumenti di tale TAC a seguito delle concessioni fatte alla Norvegia. Per il 2004, detta concessione è ancor più deplorabile (aumento del 15% del TAC), in quanto la Francia aveva messo in guardia la Commissione contro qualsiasi aumento del TAC, proprio per assicurare il mantenimento della stabilità dei prezzi di mercato.

In vista delle prossime consultazioni con la Norvegia, la Francia invita la Commissione ad impegnarsi chiaramente a tenere in debito conto gli interessi comunitari connessi alla stabilità dei prezzi di mercato del merluzzo carbonaro."

DICHIARAZIONE 251/03

Considerando 10, in relazione con l'articolo 6, lettera g):

"Il Consiglio e la Commissione confermano che per casi di esposizione involontaria s'intendono casi come quelli derivanti da situazioni in cui una sorgente o una parte di essa si inceppa e si trova in posizione non schermata, o da cattivo funzionamento, perdita di integrità o manipolazione deliberata dei sistemi di sicurezza e controllo, o in seguito a qualsiasi evento che abbia causato perdite dalla sorgente o altri sinistri o incidenti come sollecitazioni meccaniche o incendi che colpiscono la sorgente."

DICHIARAZIONE 252/03

Articolo 9, paragrafo 3:

"La Commissione conferma che la necessità di disciplinare la questione dell'esportazione e importazione di materiale metallico radioattivo non dichiarato che potrebbe contenere sorgenti orfane può essere trattata nel quadro del dibattito relativo ad una modifica della direttiva del Consiglio 92/3/EURATOM relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa."

DICHIARAZIONE 253/03

Base giuridica:

"La Germania dichiara che il suo accordo sulla base giuridica unica costituita dagli articoli 31 e 32 del trattato EURATOM per la direttiva sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, che per la prima volta sulla base del trattato EURATOM agli articoli 3 e 10 riguarda disposizioni finanziarie, senza includere l'articolo 203 del trattato EURATOM quale base giuridica supplementare, lascia impregiudicata l'approvazione della base giuridica unica costituita dagli articoli 31 e 32 del trattato EURATOM, prevista dalla Commissione per i progetti di direttive sulla sicurezza nucleare, sulla gestione delle scorie radioattive e sullo smaltimento del combustibile radioattivo."

DICHIARAZIONE 254/03

Dichiarazione sull'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della decisione quadro

"Il Regno Unito, il Belgio, la Germania, l'Irlanda e la Grecia condannano tutte le forme di pornografia infantile, non fanno alcuna distinzione fra immagini reali e virtuali di minori e ritengono essenziale lottare vigorosamente contro entrambe. Tali Stati non applicheranno pertanto la deroga discrezionale alla responsabilità penale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della presente decisione quadro."

DICHIARAZIONE 255/03

Dichiarazione del Portogallo

"Il Portogallo condanna tutte le forme di sfruttamento dei bambini e la pornografia infantile. Non accetta che si diminuisca l'importanza della protezione dei bambini considerandola alla stessa stregua delle immagini virtuali. La dignità dei bambini è assoluta né può essere messa in discussione. Pertanto il Portogallo stabilirà sanzioni più severe per tutti i fatti che coinvolgano bambini o altri esseri umani rispetto alle sanzioni applicabili alla pornografia virtuale."

DICHIARAZIONE 256/03

Dichiarazione della Francia

"La Francia interpreta l'obbligo, incombente agli Stati membri, di punire il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 2, lettera c), punti i) e iii) come l'obbligo di punire il tentativo di commettere il reato di violenza sessuale, quale definito nella propria legislazione interna."

DICHIARAZIONE 257/03

Dichiarazione della Danimarca

"La Danimarca condanna la pornografia infantile e tutte le forme di sfruttamento sessuale dei bambini e sottolinea l'importanza di rendere penalmente perseguibile tale fenomeno. Il codice penale danese non contiene disposizioni che facciano esplicito riferimento agli "spettacoli a carattere pornografico", ma contiene disposizioni che rendono penalmente perseguibile il fatto di costringere o indurre una persona ad abbandonarsi ad atti di "immoralità sessuale", o di reclutarla a tal fine. La Danimarca ritiene che l'espressione "immoralità sessuale" comprenda gli spettacoli a carattere pornografico contemplati dalla decisione quadro."

DICHIARAZIONE 258/03

Dichiarazione sull'articolo 5, paragrafo 1

"Le delegazioni finlandese e tedesca partono dal presupposto che la norma prevista nell'articolo 5, paragrafo 1 non significhi che il favoreggiamento, la complicità e il tentativo, in particolare, debbano essere equiparati al reato commesso dall'autore principale".

DICHIARAZIONE 259/03

Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c):

"La delegazione belga deplora che il campo di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) sia limitato alle circostanze in cui la vittima sia un bambino che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e dichiara che non applicherà tale limitazione nella propria legislazione nazionale."

DICHIARAZIONE 260/03

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio conviene che l'approvazione dell'allegato alla presente direttiva non inciderà in nessun modo sulle future discussioni circa la proposta della Commissione relativa a una direttiva che modifica la direttiva 90/434/CEE."

DICHIARAZIONE 261/03

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione procederà all'analisi dei tassi di utilizzo del regime e dei quantitativi non contemplati e valuterà se tali elementi giustifichino l'eventuale presentazione di proposte intese a rendere disponibili importi supplementari da assegnare agli Stati membri che abbiano speso tutti i fondi loro concessi."

Dichiarazione della delegazione austriaca

"L'Austria ha sempre sottolineato la necessità di soluzioni a lungo termine e condizioni specifiche ai sensi degli obblighi assunti dall'Unione europea nella dichiarazione n. 34 del trattato di adesione dell'Austria del 1995 di assicurare la necessaria protezione delle persone e dell'ambiente dagli effetti negativi causati dal trasporto di merci su strada, al fine di garantire segnatamente, anche nell'ambito di un'Unione allargata, che la già effettuata riduzione degli inconvenienti in termini di sostanze inquinanti e di rumore causati dalla circolazione di automezzi pesanti sia assicurata in modo sostenibile e duraturo anche dopo lo scadere dell'attuale sistema di ecopunti alla fine del 2003, come esplicitato in termini di diritto primario nel protocollo n. 9 del trattato di adesione dell'Austria. In tale contesto, il vigente sistema di ecopunti ha rappresentato un passo fondamentale verso una soluzione europea sostenibile nel settore dei trasporti.

L'Austria ritiene che l'accordo raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di conciliazione su un progetto comune di regolamentazione intesa a sostituire il sistema di ecopunti rappresenti invece un notevole passo indietro rispetto ai miglioramenti in materia di ambiente già realizzati, in quanto in particolare la proposta di liberalizzazione dei transiti che utilizzano fino a 5 ecopunti, a fronte di una riduzione annuale di ecopunti troppo limitata, consente un numero in realtà illimitato di transiti attraverso l'Austria e ha come conseguenza un bilancio ecologico negativo. Poiché la Commissione europea non ha per di più l'intenzione di apportare i necessari adeguamenti al vigente regolamento di applicazione, l'attuazione del sistema è inoltre confrontata a numerosi ostacoli tecnici, che fanno sì che il sistema nella pratica non potrà essere né eseguito, né controllato.

L'Austria vota pertanto contro la proposta e deplora che su una questione che per uno Stato membro riveste un'importanza così eccezionale, in cui il rapporto degli interessi è di 14 a 1, si decida a maggioranza contro quest'unico Stato membro. L'Austria lamenta questo modo di procedere in particolare anche alla luce dello spirito di solidarietà europeo."

DICHIARAZIONE 263/03

Dichiarazione del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano di essere d'accordo sul numero di punti di transito da attribuire a ciascun paese aderente durante il periodo di applicazione del regolamento. Tale accordo sarà messo a punto conformemente all'appropriata procedura giuridica.

Il calcolo dei punti di transito si baserà sul numero totale di viaggi effettuati attraverso l'Austria nel 2002, come riportato nell'elenco in appresso, moltiplicato per il fattore NO_x del 2003. Per il periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2004, quando il regolamento si applicherà ai paesi aderenti interessati, il numero di punti di transito sarà ridotto di conseguenza del 33,33%. Per il 2005 e il 2006, se il regolamento sarà prorogato, l'evoluzione di tali punti di transito sarà allineata all'evoluzione dei punti di transito concordata per gli Stati membri attuali.

Repubblica ceca (CZ)	80 078
Cipro (CY)	500
Estonia (EE)	2 764
Lituania (LT)	6 914
Lettonia (LV)	3 564
Ungheria (HU)	120 100
Malta (MT)	2 400
Polonia (PL)	54 684
Slovacchia (SK)	23 725
Slovenia (SI)	La Slovenia riceverà lo stesso numero di punti attribuito nel 2003"

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2549° Sessione del Consiglio Occupazione, Politica sociale, Sanità e Consumatori dell'1 e 2 dicembre 2003	
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma DAPHNE II) Doc. 13816/03 + COR 1 (fr) + COR 2 (da,de,el,es,fi,fr,it,nl,pt,sv) + COR 3 (fi)	
Risoluzione del Consiglio sulla sicurezza dei servizi destinati ai consumatori Doc. 15023/03	
Conclusioni del Consiglio sugli stili di vita salutari: istruzione, informazione e comunicazione Doc. 15022/03	
Raccomandazione del Consiglio sullo screening dei tumori Doc. 15026/03	
Conclusioni del Consiglio sui dispositivi medici Doc. 14747/03	
Sfide in materia di prodotti farmaceutici e di sanità pubblica - incentrarsi sui pazienti - Risoluzione del Consiglio Doc. 14748/03	
2551° Sessione del Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni e Energia del 5 dicembre 2003	
EUMM - Azione comune del Consiglio che proroga l'azione comune 2002/921/PESC relativa alla proroga del mandato della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) Doc. 15213/03 - Decisione del Consiglio che proroga il mandato del capo della missione di vigilanza dell'Unione europea (EUMM) Doc. 15214/03	

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili Doc. 13910/03 + COR 1 (en) + ADD 1 Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi Doc. 13732/03 + ADD 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE Doc. 13263/1/03 REV 1 + REV 2 (de) + ADD 1 + REV 2 ADD 1 (de) 2552° Sessione del Consiglio Affari generale e Relazioni esterne dell'8 dicembre 2003 Regolamento del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America Doc. 14359/03 + COR 1 (fi) + ADD 1 Decisione del Consiglio relativa all'adesione del Canada all'accordo relativo alla creazione di un centro internazionale di scienza e tecnologia tra gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Federazione russa e, costituenti un'unica parte, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità economica europea Doc. 14850/03 Decisione del Consiglio che attua l'azione comune 2003/472/PESC diretta a contribuire al programma di cooperazione dell'Unione europea per la non proliferazione e il disarmo nella Federazione russa Doc. 15511/03	

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
• Azione comune del Consiglio che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa Doc. 15343/03 • Azione comune del Consiglio che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Doc. 15344/03 • Azione comune del Consiglio che proroga e modifica il mandato del Rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan Doc. 15345/03 • Azione comune del Consiglio che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale Doc. 15347/03 • Azione comune del Consiglio che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente Doc. 15348/03 Decisione del Consiglio concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea Doc. 15439/03 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio Doc. 13421/03 + COR 1 (da) + COR 2 (de) + COR 3 (fr) + COR 4 (en) + COR 5 (el) + COR 6 (de) + COR 7 (fi) + COR 8 (es,pt) + COR 9 (it) + REV 1 (sv) + REV 2 (nl) + ADD 1 + ADD 1 COR 1	

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa l'11 dicembre 2003 Accordo tra l'UE e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sullo status e sulle attività della missione di polizia dell'Unione europea (EUPOL "Proxima") nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia Doc. 15705/1/03 REV 1	
Procedura scritta conclusa il 12 dicembre 2003 Regolamento del Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 1031/2002 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America Doc. 15302/03	
2554° Sessione del Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni e Energia del 15 dicembre 2003 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, con riferimento alle campagne di pesca sperimentale e al programma di sostegno finanziario Docc. 14133/03, 15054/1/03 REV 1 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 Regolamento del Consiglio che proroga fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004, e che modifica detto regolamento Docc. 14668/03 + COR 1 (fi), 15016/03 Regolamento del Consiglio relativo alla tutela dagli effetti dell'applicazione della legge antidumping statunitense del 1916 e dalle azioni basate su di essa o da essa derivanti Doc. 12709/03 + COR 1 (en) + COR 2 (el) + COR 3 (fi)	

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina Doc. 13921/03 2555° Sessione del Consiglio Agricoltura e Pesca del 17 - 19 dicembre 2003 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e quelli spediti da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno Doc. 15164/03 Regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2398/97 sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie, fra l'altro, dell'India Doc. 15540/03 Decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e alcuni paesi terzi (Azerbaijan, Kazakistan, Tagikistan e Turkmenistan) Doc. 15094/03 + COR 1 (es) + COR 2 (it) Adozione di una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che modifica il protocollo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA) Doc. 9190/03 + COR 1 (fi)	

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che gli Stati membri devono versare a titolo del Fondo europeo di sviluppo (prima quota 2004) Doc. 15514/03 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) Doc. 14816/03 + COR 1 (sv) + ADD 1 Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo uno della direttiva 89/391/CEE) Doc. 13599/03 + COR 1 + COR 2 (es) + COR 3 (pt) + COR 4 (fr) + COR 5 (es) + ADD 1 + ADD 1 REV 1 (el) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea Doc. 14141/03 + ADD 1 Decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 riguardante l'assistenza giudiziaria in materia penale, tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001 Doc. 14938/03 + COR 1 (fi) + COR 2 (en) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere riguardo all'applicazione provvisoria delle disposizioni commerciali e delle misure di accompagnamento dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra Doc. 15480/03 + ADD 1	

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2556° Sessione del Consiglio Ambiente del 22 dicembre 2003	
Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in materia di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Mozambico Doc. 14928/03 + COR 1 (fr,sv)	
Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla firma, in nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra Doc. 15753/03	
Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno del Marocco Docc. 15786/03, 10094/03 + COR 1 (en,fi,it,nl,sv) + COR 2 (fr) + COR 3 (pt) + COR 4 (de,da) + COR 5 (es,el) + COR 6 (es,de,da,en,fi,fr,el,it,nl,pt,sv)	
Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina Docc. 15789/03, 10100/03 + COR 1 (de,da,en,es,fi,el,it,nl) + COR 2 (fr) + COR 3 (sv) + COR 4 (de,da,en,es,fi,fr,el,it,nl,pt,sv)	
Risoluzione del consiglio relativa al rafforzamento della cooperazione comunitaria nel settore della ricerca in materia di protezione civile Doc. 14782/03	
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/131/CE recante conclusione della procedura di consultazione con Haiti ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE Doc. 16165/03	

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di urea originaria della Russia Doc. 13607/03 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di silicio originario della Russia Doc. 15903/03 Decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria di un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia Doc. 15746/03 Decisione del Consiglio riguardante la posizione della Comunità in merito ad una decisione del consiglio di cooperazione Comunità europea - ex Repubblica jugoslava di Macedonia relativa all'attuazione di una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca Doc. 15583/03 + COR 1 (fr,nl,en,el,es,pt,sv) Decisione del Consiglio relativa alla nomina del coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale Doc. 15835/03 Decisione del Consiglio che attua la posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar Doc. 15971/03 Posizione comune del Consiglio che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/651/PESC Doc. 16228/03 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo addizionale dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca Docc. 8510/1/03 REV 1, 16189/03	

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE/Regno del Marocco Doc. 15613/03 + COR 1 (it) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 all'accordo di associazione CE-Israele Doc. 14401/03 + COR 1 (pt) + COR 2 (it) + ADD 1 Decisione del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per organismi che promuovono la comprensione reciproca delle relazioni tra l'Unione europea ed alcune regioni del mondo Doc. 15542/03 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione Doc. 15334/03 + ADD 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della gioventù Doc. 15327/03 + ADD 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura Doc. 15331/03 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (en,de,es,pt,fi,sv)	

DICEMBRE 2003	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche Doc. 15172/03 + ADD 1	